

### III

## **Deliberazioni Capitolari per il corso tecnico, per i Convitti-pensionati e per le vacanze durante l'anno scolastico**

1. Per il corso tecnico. — 2. Per i Convitti-pensionati. — 3. Per le vacanze dei giovani. — Appendice.

Torino, 15 maggio 1911.

Carissimo Signor Ispettore,

Il Capitolo Superiore per più di un mese con frequenti sedute s'è occupato della discussione dei cinque temi di cui *ti fu mandata copia nello scorso marzo*. Gl'Ispettori d'Italia, eccetto due che mandarono i loro appunti per iscritto, furono dal Capitolo uditi personalmente. Ora ecco le decisioni che — dopo serio esame — furono prese; te le comunico acciò le faccia eseguire esattamente dalle Case da te dipendenti.

I Superiori non si sono nascoste le difficoltà che possono sorgere — nondimeno sono d'avviso che i vantaggi saranno immensamente maggiori — soprattutto se tutti agiremo *viribus unitis*.

Per tuo governo poi non dovrai ammettere alcuna eccezione alle disposizioni contenute nella presente se non sia esplicitamente concessa per *iscritto dal Rettor Maggiore* dopo la data di questa mia.

Tale eccezione — qualora si faccia — sarà comunicata a te prima che a qualsiasi altro tuo suddito.

### 1. Per il corso tecnico.

In ossequio al volere del Ven. D. Bosco e del compianto Sig. D. Rua, contrari all'introduzione delle scuole tecniche interne nei nostri Collegi, gli attuali Superiori confermano il principio e dichiarano che anch'essi non intendono ammettere il corso tecnico interno.

Nondimeno fino a tanto che in Italia dureranno le attuali disposizioni legislative-scolastiche, ove il corso elementare è completo, (ha cioè la 5<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup>) si tollera che, integrato opportunamente il programma, le due suddette classi si possano far valere per una 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> tecnica; ma fin dal prossimo anno scolastico 1911-12 nessun Collegio potrà avere la terza tecnica interna sotto qualunque nome o forma. Gli allievi poi che attualmente frequentano il 2° corso — siano preparati — volendolo le rispettive famiglie, agli esami pubblici e indirizzati, occorrendo, a qualche nostro Convitto-pensionato per il terzo corso tecnico.

### 2. Per i Convitti-pensionati.

A norma dell'art. 7, e nota, delle nostre Costituzioni, la fondazione dei Convitti-pensionati, ogni loro ampliamento o modificazione come sempre è riservata al Rettor Maggiore con il suo Capitolo. Tali permessi d'ora innanzi i Superiori non li daranno che *per iscritto — quindi gl'Ispettori — quando non si presenta loro un tale documento non sono tenuti a prestarvi fede, anzi non debbono*. Per comodità dei Signori Ispettori si unisce alla presente, copia delle norme — altra volta inviate — per l'apertura di un Convitto-pensionato.

### 3. Per le vacanze dei giovani.

Per le vacanze durante l'anno il Capitolo Superiore, facendo sue le deliberazioni prese da tutti gl'Ispettori d'Italia, adunati in Valsalice nei giorni 26, 27 e 28 agosto 1907, dei cui verbali fu mandata copia a ciascun Ispettore, stabilisce:

a) *le cosiddette uscite-premio sono proibite in qualunque nostra Casa;*

b) *le vacanze durante l'anno scolastico sono proibite negli internati semplici e negl'internati con annesso Convitto-pensionato.*

I Direttori procureranno intrattenere i pensionati mediante ripetizioni, speciali studi e conferenze e soprattutto durante le vacanze di Pasqua con gli esercizi e le funzioni della settimana santa.

c) Nei semplici Convitti-pensionati le vacanze per ora siano limitate unicamente a Natale e a Pasqua e a due o al più tre giorni, viaggio compreso, ben inteso però che anche nei Convitti pensionati prima delle vacanze di Pasqua si facciano regolarmente gli esercizi spirituali.

Per le vacanze autunnali prego vivamente i Signori Ispettori che si mettano d'accordo coi singoli Direttori per accorciarle il più sia possibile.

Certo che tu e i tuoi Direttori farete vostre queste disposizioni del Capitolo — invoco su di voi e sulle vostre opere le più copiose benedizioni della Vergine Ausiliatrice.

Prega per me e credimi

*Tuo aff.mo in C. J.*  
Sac. PAOLO ALBERA.

## APPENDICE

1. Norme per l'apertura. — 2. Eccezione alla regola.

### 1. Norme per l'apertura.

I Convitti-pensionati per alunni di scuole pubbliche sono pericolosissimi ad essi e ai nostri chierici e preti che li assistono e dirigono e contrari alle idee di D. Bosco, che lavorò tutta la vita per avere in casa nostra le scuole, richiamandovi i suoi figliuoli dalle scuole esterne pubbliche e private, pur con enormi sacrifici.

Alle osservazioni che si tratta d'impedire il male... che vi sono buoni insegnanti, delle scuole pubbliche frequentabili... che pei privatisti la condizione è difficile... e simili, si risponde che:

1° i Salesiani non hanno la missione, essi soli, d'impedire tutto il male, nè di fare tutto il bene di questo mondo;

2° posto pure fosse realmente vero che alcuni insegnanti siano buoni, ottimi, non lo sono altri; ed essi ad ogni modo sono trasportabili da oggi a domani;

3° i Collegi bene ordinati e ben diretti dànno ottimi risultati anche fra le difficoltà attuali.

## 2. Eccezione alla Regola.

Ma una eccezione alla regola si può fare in casi particolari purchè:

a) siano in locale a sè, o per lo meno separato dai convittori delle scuole interne;

b) ci assicuriamo di aver anzitutto un Direttore *ad hoc*, che intenda e conosca i suoi doveri;

c) sia provveduto seriamente e con personale sodo, anche ridotto, all'assistenza e alle ripetizioni;

d) il Direttore, o chi per lui, si pongano al corrente degli errori, che talvolta sono empietà e bestemmie — contro la fede, la morale, la disciplina della Chiesa — che si sentono nelle scuole, e dei testi comandati o consigliati;

e) vi sia scuola obbligatoria, settimanale di religione sul catechismo anzitutto, che purtroppo non si sa da tanti alunni di scuole superiori, poi più ampiamente, sulla parte dogmatica, morale e sacramentaria, disciplinare della Chiesa;

f) al Convitto si annetta un Oratorio festivo, *frequenter* quinta ginnasiale pubblica per i non chierici.